

SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

N. 204

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice BURANI PROCACCINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 MAGGIO 2006 (*)

Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici
di guerra indiretti

(*) *Testo ritirato dalla presentatrice.*

ONOREVOLI SENATORI. - Come è noto, la legge finanziaria 2001 (legge 23 dicembre 2000, n. 388) ha previsto uno stanziamento di lire 20 miliardi per l'anno 2002 e di lire 40 miliardi per l'anno 2003 finalizzato per le pensioni alle vedove di guerra.

Detto stanziamento è stato successivamente incrementato dal Governo rispettivamente di lire 5 miliardi per il 2002 e di lire 8 miliardi per il 2003 in sede di approvazione da parte del Senato della Repubblica del disegno di legge atto Senato n. 4677 della XIII legislatura. Giova ricordare che, in data 11 maggio 2000, in occasione dell'approvazione al Senato della Repubblica di un provvedimento recante «Disposizioni varie in materia di pensioni di guerra» (atto Senato n. 4285), il Governo accolse un ordine del giorno a firma del senatore Vegas, votato all'unanimità con il quale si impegnava il Governo stesso a reperire in sede di legge finanziaria 2001 le risorse necessarie per «elevare in maniera significativa l'assegno supplementare previsto» per le vedove dei grandi invalidi di guerra.

Ciò nonostante il Senato della Repubblica in data 7 marzo 2001, approvò il citato disegno di legge atto Senato n. 4677 con il quale, inspiegabilmente, ignorava il citato ordine del giorno, con danno delle vedove dei grandi invalidi di guerra, il cui assegno supplementare non trovava in questo testo alcuna considerazione.

Con detto provvedimento, infatti, si apportavano miglioramenti del 30 per cento circa sui trattamenti pensionistici indiretti (tabella N allegata al testo unico) riservati alle vedove di invalidi ascritti dalla seconda alla sesta categoria della tabella A, allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, e successive

modificazioni, di seguito denominato «testo unico», vedove che certamente poco hanno subito i riflessi dell'invalidità del dante causa.

Si consideri, al riguardo, quali sono le invalidità che danno diritto alla pensione dalla seconda alla sesta categoria per comprendere pienamente quanto affermato. Citiamo, ad esempio, l'invalido di guerra ascritto alla sesta categoria della citata tabella A per l'anchilosi di un gomito o l'amputazione delle ultime tre dita di una mano, per immaginare quale bisogno di assistenza o anche quali problemi obiettivi abbia creato alla propria moglie al punto da riconoscerle un risarcimento di reversibilità! Di ciò si tenga conto a fronte della situazione di una vedova di un grande invalido, ad esempio, di un cieco amputato degli arti superiori o di un soggetto amputato dei quattro arti, la quale per assisterlo gli ha dedicato la propria esistenza con rinunce di vario genere e con l'impossibilità di crearsi una propria indipendenza economica.

Si comprenderà, quindi, come alla morte del grande invalido la vedova venga a trovarsi bruscamente in difficoltà economiche, essendo priva sia di un proprio reddito di lavoro sia di una pensione ordinaria di reversibilità e senza neppure avere la prospettiva, data l'avanzata età, di accedere ad un qualsiasi impiego.

Con il presente disegno di legge intendiamo dare piena attuazione al richiamato ordine del giorno riconoscendo, con il comma 2 dell'articolo 1, alle vedove dei grandi invalidi di guerra un aumento dell'assegno supplementare dall'attuale 50 per cento al 58 per cento dell'assegno di superinvalidità goduto in vita dal dante causa.

Ai sensi del comma 1, si riconosce un aumento pari al 4 per cento della tabella G allegata al testo unico, relativa alla pensione spettante alle vedove dei caduti e dei grandi invalidi di guerra.

Al comma 3, si intende estendere il trattamento vedovile al familiare o ad altra persona convivente con il grande invalido che per ragioni diverse non sia stato in grado di formarsi una famiglia, sempre che tali soggetti dimostrino di avergli prestato assistenza in vita. Difatti sconcerta dover rilevare come, a differenza di quanto è previsto in favore dei figli delle vedove dei caduti, dei collaterali dei caduti e dei figli delle vedove degli invalidi dalla seconda all'ottava categoria, a tali soggetti non venga riconosciuta alcuna forma di pensione reversibile.

Al comma 4 è previsto di introdurre aumenti alla pensione di reversibilità spettante alle vedove dalla seconda alla quinta categoria della tabella N allegata al testo unico, rispettivamente del 19,16 per cento per la seconda categoria, del 18,76 per cento per la

terza categoria, del 16,01 per cento per la quarta categoria, del 9,5 per cento per la quinta categoria, al fine di rapportare tali importi al 35 per cento della pensione goduta in vita dal dante causa. Nulla si prevede per le pensioni dalla sesta all'ottava categoria della medesima tabella N, in quanto esse sono già al di sopra di tale percentuale.

Il comma 5 stabilisce che per gli anni 2006 e 2007 non si applica agli aumenti introdotti dalla legge l'adeguamento automatico previsto dalla legge 6 ottobre 1986, n. 656, onde non superare lo stanziamento messo a disposizione dal Governo.

Onorevoli Senatori, fermamente convinta dell'esigenza di tenere fede agli impegni solennemente, e spesso all'unanimità, assunti dal Parlamento nei confronti dei titolari di pensione di guerra indiretta e con l'auspicio che vengano, sia pure parzialmente, accolte le loro legittime aspettative, si sottopone il presente disegno di legge confidando che vorrete approvarlo con la dovuta sollecitudine.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'importo annuo previsto dalla tabella G allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, di seguito denominato «testo unico», è aumentato di euro 58,45 a decorrere del 1° gennaio 2006 e di ulteriori euro 58,45 a decorrere dal 1° gennaio 2007.

2. L'importo dell'assegno supplementare spettante alle vedove dei grandi invalidi di guerra di cui all'articolo 38, quarto comma, del testo unico, è elevato dal 50 per cento al 54 per cento dal 1° gennaio 2006 e dal 54 per cento al 58 per cento dal 1° gennaio 2007 degli assegni di superinvalidità, stabiliti dalla tabella E allegata al testo unico o riferiti alla medesima tabella E, di cui in vita usufruiva il grande invalido.

3. Gli stessi trattamenti previsti dai commi 1 e 2 competono, altresì, in assenza degli aventi titolo, al familiare o ad altra persona convivente che dimostri di aver provveduto in vita all'assistenza del grande invalido.

4. Gli importi previsti dalla tabella N allegata al testo unico per gli anni 2006 e 2007 sono sostituiti dagli importi stabiliti dall'allegato 1 annesso alla presente legge.

5. Per gli anni 2006 e 2007, sugli aumenti corrisposti ai sensi dei commi 1 e 2 non si applica, nell'anno di rispettiva concessione, l'adeguamento automatico di cui all'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, e successive modificazioni.

6. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 13 milioni di euro per l'anno 2006 e in 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante

corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando quanto a 9 milioni di euro per l'anno 2007 e 20 milioni di euro per il 2008 l'accantonamento relativo al Ministero medesimo e quanto a 5 milioni di euro per il 2007 e 4 milioni di euro per il 2008 l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ALLEGATO 1
(articolo 1, comma 4)

	dal 1° gennaio 2002	dal 1° gennaio 2003
2 ^a categoria	3.001.059	3.263.540
3 ^a categoria	2.667.496	2.896.358
4 ^a categoria	2.366.980	2.542.512
5 ^a categoria	2.084.648	2.179.177
6 ^a categoria	1.840.149	1.840.149
7 ^a categoria	1.741.509	1.743.509
8 ^a categoria	1.694.205	1.694.205

